

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 28 gennaio 1999.**

Aleffi, Amoruso, Angelini, Berlinguer, Bianchi Vincenzo, Bindi, Brancati, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, Danese, D'Alema, D'Amico, Delfino Tere-sio, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gnaga, Lento, Maccanico, Malgieri, Masi, Mattioli, Melandri, Melograni, Morgando, Olivo, Pennacchi, Pinza, Pozza Tasca, Rani-eri, Risari, Rodeghiero, Salvati, Scoca, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 27 gennaio 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti pro-poste di legge d'iniziativa dei deputati:

ARMAROLI e ANEDDA: « Introduzione dell'articolo 707-*bis* del codice penale, concernente il possesso ingiustificato di valori » (5605);

ARMAROLI e ANEDDA: « Introduzione dell'articolo 648-*quater* del codice pe-nale concernente il possesso di denaro, beni o utilità di provenienza non giustifi-cata » (5606);

LOSURDO ed altri: « Norme sull'as-sunzione di manodopera agricola a carat-tere saltuario » (5607);

TASSONE ed altri: « Disposizioni in materia di contratti di appalto di servizi nelle Forze armate » (5608);

SIMEONE ed altri: « Modifica all'ar-ticolo 4 della legge 24 novembre 1981,

n. 689, in materia di sanzioni relative alle assunzioni disposte dagli enti locali e dagli enti non commerciali » (5609);

SIMEONE ed altri: « Norme sul di-vieto di importazione, commercializza-zione e detenzione di cani delle razze pitbull, rottweiler e dobermann » (5610);

FERRARI ed altri: « Modifiche all'ar-ticolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concer-nente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità » (5611);

GIANCARLO GIORGETTI: « Disposi-zioni per incentivare i piccoli commercian-ti » (5612);

PALMA ed altri: « Agevolazioni fiscali per la salvaguardia ed il miglioramento del patrimonio forestale nazionale » (5613);

PALMA ed altri: « Disposizioni per il potenziamento del Corpo forestale dello Stato al fine della salvaguardia e del mi-glioramento del patrimonio forestale na-zionale » (5614).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta
di legge costituzionale.**

In data 27 gennaio 1999 è stata pre-sentata alla Presidenza la seguente propo-sta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

GARRA ed altri: « Modifiche allo Sta-tuto della Regione siciliana in materia di

elezione diretta del Presidente della Regione, di durata dell'Assemblea regionale e di iniziativa legislativa » (5615).

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazioni di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari Costituzionali):

BIRICOTTI ed altri: « Istituzione del difensore civico per l'infanzia » (5411) *Parere delle Commissioni II, III, V, VII, XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione per le questioni regionali;*

CAPARINI e FAUSTINELLI: « Istituzione della provincia di Valle Camonica » (5434) *Parere delle Commissioni II, V, VI, VIII, XI e della Commissione per le questioni regionali;*

II Commissione (Giustizia):

BIONDI: « Disciplina delle professioni intellettuali » (5482) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV;*

IV Commissione (Difesa):

CONTENTO ed altri: « Modifica all'articolo 6 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, in materia di indennità di ausiliaria » (5526) *Parere delle Commissioni I, II, V e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);*

VI Commissione (Finanze):

MUZIO ed altri: « Norme per la valorizzazione delle risorse forestali e ambien-

tali » (5512) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione per le questioni regionali.*

Annunzio di una proposta di modificazione al regolamento.

In data 28 gennaio 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al regolamento d'iniziativa del deputato:

Mussolini: « Articolo 22 del regolamento: Istituzione della XV Commissione permanente (Pari opportunità) » (doc. II, n. 33).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta per il regolamento.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 gennaio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1997, n. 53, le relazioni sull'attività svolta dal comitato di coordinamento per la salvaguardia della Torre di Pisa per il periodo 7 marzo 1997 – 7 settembre 1997, 8 settembre 1997 – 7 marzo 1998 e 8 marzo 1998 – 7 settembre 1998 (doc. CLII, nn. 1, 2, 3).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

N. 452 del 16 dicembre 1998 (doc. VII, n. 641), con la quale ha dichiarato:

non fondata, ai sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218

(Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), sollevata, in riferimento all'articolo 3, primo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Modena con l'ordinanza indicata in epigrafe.

N. 453 del 16 dicembre 1998 (doc. VII, n. 642), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1-*quinquies*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), sollevata in riferimento agli articoli 3, 23 e 24, primo comma, 28 nonché 97, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Lombardia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

N. 454 del 16 dicembre 1998 (doc. VII, n. 643), con la quale ha dichiarato:

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 1 e 5 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 (Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine), ora sostituiti dagli articoli 2, 3, comma 4, e 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli articoli 10, primo e secondo comma, 2 e 3 della Costituzione, dal pretore di Trieste con l'ordinanza in epigrafe.

N. 455 del 16 dicembre 1998 (doc. VII, n. 644), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 100, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, solle-

vata in riferimento agli articoli 1, 3, 48, secondo comma, 97 e 112 della Costituzione, dal tribunale di Udine e dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Caltagirone, con le ordinanze indicate in epigrafe.

N. 456 del 16 dicembre 1998 (doc. VII, n. 645), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 52 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), sollevata, in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, dal pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

N. 457 del 16 dicembre 1998 (doc. VII, n. 646), con la quale ha dichiarato:

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 20, primo e secondo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, dal pretore di Bologna con le ordinanze in epigrafe.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono rispettivamente inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla I Commissione (doc. VII, n. 642);

alla II Commissione (doc. VII, nn. 641, 644 e 645);

alla XI Commissione (doc. VII, nn. 643 e 646).

Le predette sentenze sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera in data 24 dicembre 1998 e pervenuta alla

Presidenza in data 27 gennaio 1999, ha trasmesso copia del verbale della riunione del 18 dicembre 1998 del Comitato per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372, concernente l'ammodernamento degli armamenti, materiali e mezzi dell'esercito.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con lettera in data 26 gennaio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma unico, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, la relazione sullo stato di attuazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno per l'anno 1998 (doc. CIV, n. 4).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo

sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 22 gennaio 1999, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 10 dicembre 1998.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 27 gennaio 1999, a pagina 4, seconda colonna, nona riga, si intendono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « *e della Commissione parlamentare per le questioni regionali* ».

A pagina 19, seconda colonna, il nome « Bova » deve intendersi « Boccia » ed il nome « Bonomi » deve intendersi « Borrometi ».

PROPOSTE DI LEGGE: BOATO ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 68 DELLA COSTITUZIONE (2939); LA RUSSA E BERSELLI: DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 68 DELLA COSTITUZIONE (2985)

(Sezione 1 - Questione pregiudiziale)

La Camera,

rilevato che l'articolo 1 del testo unificato delle proposte di legge 2939 e 2985 esorbita dalla esplicita previsione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in quanto fa riferimento ad attività svolte da parlamentari anche non in stretto nesso funzionale con la funzione del parlamentare;

considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 289 del 1998, si è pronunciata nel senso che la prerogativa di insindacabilità « non si estende a tutti i comportamenti di chi sia membro delle Camere, ma solo a quelli funzionali all'esercizio delle attribuzioni proprie del potere legislativo »;

che nella suddetta sentenza si conferma che la funzione parlamentare non si esaurisce solo nel compimento di atti tipici, includendovi anche gli atti che di essi sono presupposto o conseguenza, ma che non si può confondere l'attività del parlamentare in quanto tale con l'azione politica che il parlamentare svolge come esponente politico o come singolo in quanto « tale interpretazione finirebbe per vanificare il nesso funzionale posto all'articolo 68, primo comma, della Costituzione e comporterebbe il rischio di trasformare la prerogativa in un privilegio personale » (sentenza n. 375 del 1997 citata nella sentenza n. 289 del 1998). Se così fosse si avrebbe una diseguaglianza evidente tra cittadini

esponenti e militanti della politica non eletti e cittadini esponenti e militanti della politica eletti in Parlamento, con evidente violazione dell'articolo 3 del dettato costituzionale;

considerato che, di fatto, il contenuto dei provvedimenti in questione finirebbe per alterare il contenuto e la *ratio* della Costituzione, cosa che avverrebbe con legge ordinaria;

considerato che l'estensione delle prerogative previste dall'articolo 68 della Costituzione a comportamenti non strettamente funzionali all'esercizio delle attribuzioni parlamentari comporterebbe inoltre una menomazione delle attribuzioni costituzionali del potere giudiziario;

rilevato che l'articolo 4 del testo unificato in esame, che fa riferimento a conversazioni alle quali hanno preso parte membri del Parlamento intercettate nel corso di procedimenti riguardanti terzi introduce, una disciplina che attribuisce, di fatto, alla Camera di appartenenza del parlamentare un potere di valutazione della rilevanza di elementi di prova in procedimenti giudiziari riguardanti terzi e di inibizione circa l'uso, da parte dell'autorità giudiziaria, degli stessi elementi, con conseguente possibile distruzione della documentazione;

considerato che la subordinazione all'autorizzazione da parte del Parlamento della valutazione e dell'utilizzazione di ele-

menti di prova in un procedimento penale costituisce una violazione dell'indipendenza della magistratura e l'interferenza di un organo di potere legislativo nello svolgimento della funzione giurisdizionale, in evidente contrasto con gli articoli 101, 104 e 112 della Costituzione;

considerato che l'articolo 1, comma 3, del testo unificato in esame prevede una riduzione dei termini previsti dall'articolo

190 del codice di procedura civile in merito al deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica, non giustificata dallo *status* di parlamentare, con violazione dell'articolo 3 della Costituzione;

delibera di non procedere all'esame del testo unificato.

n. 1. Grimaldi.

PROPOSTE DI LEGGE: CAVERI; BALOCCHI; TERESIO DELFINO; MUSSOLINI; POLENTA ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA; D'INIZIATIVA POPOLARE; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE; S. 55-67-237-274-798-982-1288-1443/A; SENATORI: PROVERA, ROBERTO NAPOLI ED ALTRI; DI ORIO ED ALTRI; MARTELLI, SALVATO, BERNASCONI ED ALTRI, D'INIZIATIVA POPOLARE, CENTARO ED ALTRI (APPROVATO DAL SENATO); SAIA ED ALTRI; SENATORI: ROBERTO NAPOLI ED ALTRI; DI ORIO ED ALTRI (APPROVATA DAL SENATO); BONO; SAIA ED ALTRI: MODIFICHE ALLE LEGGI 2 DICEMBRE 1975, N. 644, E 12 AGOSTO 1993, N. 301, IN MATERIA DI CONSENSO AL PRELIEVO DI ORGANI E DI TESSUTI DA CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO (646-855-1084-1104-1291-2166-2639-2722-2759-3646-4135-4186)

(A.C. 646 - sezione 1)

ARTICOLO 21 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO VI

SANZIONI.

ART. 21.

(Sanzioni).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni degli articoli 12, 14 e 15 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 20 milioni.

2. La sanzione di cui al comma 1 è applicata dalle regioni con le forme e con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

3. Chiunque procura per lucro un organo o un tessuto prelevato da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, ovvero ne fa comunque commercio, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 300 milioni a lire 800 milioni. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 21.

Al comma 1, sostituire le parole: da lire 2.000.000 con le seguenti: da lire 10.000.000.

21. 1. Cè.

Al comma 1, sostituire le parole: a lire 20.000.000 *con le seguenti:* a lire 50.000.000.

21. 2. Cè.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Chiunque riceve denaro o altra utilità o ne accetta la promessa per consentire al prelievo dei propri organi o quello di altra persona è punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa di 50 milioni.

21. 8. Cè, Bianchi Clerici.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: e con la multa da lire 300 milioni a lire 800 milioni *con le seguenti:* e con la multa da lire 20 milioni a lire 300 milioni.

21. 3. Garra, Palumbo.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Chiunque dichiara la morte cerebrale senza rispettare i parametri stabiliti dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582 e in contrasto con la presente legge nella parte relativa al consenso è punito con la reclusione da 8 a 10 anni e con il pagamento di 2 miliardi di risarcimento alla famiglia del paziente nonché con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

3-ter. Chiunque accerti la morte per arresto cardio-circolatorio senza rispettare i parametri stabiliti dall'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582 e in contrasto con la presente legge nella parte relativa al consenso è punito con la reclusione da 4 a 5 anni e con il pagamento di un miliardo di risarcimento alla famiglia del paziente.

21. 5. Cè, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Chiunque procuri - senza scopo di lucro - un organo o un tessuto prelevato

abusivamente da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, è punito con la reclusione fino a due anni. Se il fatto è commesso da personale che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea fino al massimo di cinque anni dell'esercizio della professione.

21. 4. Garra, Palumbo.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Chiunque riceve denaro o altra utilità o ne accetta la promessa per consentire al prelievo dei propri organi o quello di altra persona è punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa di 300 milioni.

21. 6. Cè, Bianchi Clerici.

(A.C. 646 - sezione 2)

ARTICOLO 22 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

ART. 22.

(Disposizioni transitorie).

1. Fino alla data di cui all'articolo 27, comma 2, è consentito procedere al prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, salvo che il soggetto abbia esplicitamente negato il proprio assenso.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il coniuge non separato o il convivente *more uxorio* o, in mancanza, i figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, i genitori

ovvero il rappresentante legale possono presentare opposizione scritta entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini dell'accertamento di morte, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582.

3. La presentazione della opposizione scritta di cui al comma 2 non è consentita qualora dai documenti personali o dalle dichiarazioni depositate presso la azienda unità sanitaria locale di appartenenza, secondo le previsioni del decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 5, risulti che il soggetto abbia espresso volontà favorevole al prelievo di organi e di tessuti.

4. Il Ministro della sanità, nel periodo che intercorre tra la data di entrata in vigore della presente legge e la data di cui all'articolo 27, comma 2, promuove una campagna straordinaria di informazione sui trapianti, secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 1.

5. Fino alla data di attivazione del sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 6, e comunque non oltre i 24 mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i centri istituiti ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, ovvero i centri regionali o interregionali di cui all'articolo 9 della presente legge predispongono le liste delle persone in attesa di trapianto secondo criteri uniformi definiti con decreto del Ministro della sanità da emanare, sentito l'Istituto superiore di sanità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e sono tenuti alla trasmissione reciproca delle informazioni relative alle caratteristiche degli organi e dei tessuti prelevati al fine di garantirne l'assegnazione in base all'urgenza ed alle compatibilità tissutali.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 22.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:

1. Fino alla data prevista dall'articolo 27, comma 2, è consentito procedere al prelievo di organi e di tessuti da persona di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578 solo se la persona abbia in precedenza espresso il proprio esplicito consenso alla donazione.

22. 5. Valpiana.

Sopprimere il comma 1.

* **22. 4.** Galletti.

Sopprimere il comma 1.

* **22. 14.** Burani Procaccini.

Al comma 1, sostituire le parole da: salvo che il soggetto fino alla fine del comma con le seguenti: e per il consenso ai sensi della legge n. 644 del 1975.

Conseguentemente: sopprimere i commi 2, 3 4 e 5; all'articolo 26 comma 1, aggiungere, in fine, le parole: eccezione fatta per la parte relativa al consenso all'espianto.

22. 11. Cè.

Al comma 1, sostituire le parole da: soggetto di cui fino alla fine del comma 3 con le seguenti: persona di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, solo se la persona abbia esplicitamente espresso il proprio assenso.

22. 1. Valpiana.

Al comma 1, sostituire le parole: negato il proprio assenso con le seguenti: esplicitamente espresso la propria volontà contraria.

22. 13. Cè, Bianchi Clerici.

Sopprimere il comma 2.

22. 15. Burani Procaccini.

Al comma 2, dopo le parole: i genitori aggiungere le seguenti: i fratelli o le sorelle oppure, per il malato senza parenti il suo delegato di fiducia.

22. 12. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 2, dopo le parole: rappresentante legale aggiungere le seguenti: o il difensore civico.

22. 2. Valpiana, Saia.

Al comma 2, dopo le parole: ovvero il rappresentante legale aggiungere le seguenti: avvertiti prima dell'inizio dell'accertamento della morte.

22. 6. Cè, Bianchi Clerici.

Sopprimere il comma 3.

* **22. 7.** Cè, Bianchi Clerici.

Sopprimere il comma 3.

* **22. 16.** Burani Procaccini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo il caso in cui gli stessi soggetti di cui al comma 2 presentino una successiva dichiarazione di volontà, della quale siano in possesso, contraria al prelievo.

22. 20. La Commissione.

Al comma 3, in fine, aggiungere le parole: eccezion fatta per i soggetti di cui al comma precedente che siano in grado di presentare un'eventuale dichiarazione scritta di volontà al prelievo del potenziale donatore.

22. 8. Cè.

Al comma 4, sopprimere le parole: una campagna straordinaria di.

22. 9. Cè, Bianchi Clerici.

Al comma 4, dopo le parole: di informazione aggiungere le seguenti: sugli espianti e.

22. 10. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

Al comma 4, sostituire le parole: sui trapianti con le seguenti: sanitaria e sulle donazioni di organi e di tessuti.

22. 3. Valpiana, Maura Cossutta, Grimaldi.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

(Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582).

1. Al decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582 (*Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione della morte*) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4 comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "nonché prima di 48 ore dalla sospensione della somministrazione dei farmaci miorellassanti, anestetici, sedativi, ipnotici, analgesici. Al fine di escludere la presenza di eventuali metaboliti attivi dei predetti farmaci si attivano le opportune analisi prima di procedere all'accertamento della morte";

b) l'ultimo periodo del punto 3) dell'allegato 1 è soppresso".

22. 01. Cè.

(A.C. 646 – sezione 3)

ARTICOLO 23 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 23.

(Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province

autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia di cui alla presente legge secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 23 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 23.

Sopprimerlo.

23. 1. Cè, Bianchi Clerici, Santandrea.

(A.C. 646 – sezione 4)

ARTICOLO 24 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 24.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 7 e 8 della presente legge si provvede utilizzando parte della quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento dell'attività di ricerca corrente e finalizzata, svolta dall'Istituto superiore di sanità, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. Ai residui oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 24 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 24

Sostituirlo con il seguente:

ART. 24.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 7 e 8 della presente legge, valutati complessivamente in 840 milioni annui a decorrere dall'anno 1999, si provvede utilizzando parte della quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento dell'attività di ricerca corrente e finalizzata, svolta dall'Istituto superiore di sanità, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. Ai residui oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati complessivamente in lire 10.900 milioni annui a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 900 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

24. 1. *(nuova formulazione)* La Commissione.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 24.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati complessivamente in lire 11.740 milioni annui a decorrere dal 1999, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 1.740 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

24. 2. *(Ulteriore formulazione)* La Commissione.

(A.C. 646 – sezione 5)

ARTICOLO 25 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 25.

(Verifica sull'attuazione).

1. Il Ministro della sanità nell'ambito della Relazione sullo stato sanitario del Paese prevista dall'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, riferisce sulla situazione dei trapianti e dei prelievi effettuati sul territorio nazionale.

(A.C. 646 – sezione 6)

ARTICOLO 26 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 26.

(Abrogazioni).

1. La legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni, è abrogata.

2. L'articolo 1 della legge 12 agosto 1993, n. 301, è abrogato a decorrere dalla data di cui all'articolo 27, comma 2. Le disposizioni recate dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 12 agosto 1993, n. 301, continuano ad applicarsi ai prelievi ed agli innesti di cornea.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 26 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 26.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 26.

1. Fino al momento della piena operatività della presente legge restano in vigore le leggi vigenti.

26. 3. Burani Procaccini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge è abrogata.

26. 1. Cè, Bianchi Clerici.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: dal giorno successivo all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 2.

26. 2. Cè.

(A.C. 646 — sezione 7)**ARTICOLO 27 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 27.***(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le disposizioni previste dall'articolo 4 acquistano efficacia a decorrere dalla data di data di attivazione del sistema informativo dei trapianti di cui all'articolo 6.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 27 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**ART. 27.**

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ma non prima di due anni dall'entrata in vigore della presente legge al fine di consentire un'adeguata informazione dei cittadini.

27. 1. Cè.**(A.C. 646 — Sezione 8)****EMENDAMENTO PRESENTATO AL TITOLO DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

Al titolo della legge, dopo le parole: di prelievi *aggiungere le seguenti:* di espianti.

Tit. 1. Conti, Gramazio, Carlesi, Porcu, Delmastro delle Vedove.

(A.C. 646 — Sezione 9)**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

tenuto conto che sono in continuo aumento, assoluto e conseguente a tecniche diagnostiche sempre più raffinate le malattie del sistema nervoso centrale e periferico e che solo attraverso una ricerca sempre più mirata si potrà giungere a terapie finalmente risolutive.

tenuto conto che lo studio dei tessuti cerebrali è assai difficile;

impegna il Governo

ad istituire una "Banca Cervelli" con i seguenti scopi:

raccogliere campioni di tessuto cerebrale di pazienti affetti da malattie degenerative tra cui la malattia di Parkinson e di Alzheimer;

avere la possibilità, in seguito all'accettazione di dettagliato consenso informato, di donazione per scopo di ricerca — diagnostica differenziale, studi di neuropatologia e biochimica clinica — in modo che il potenziale donatore può in qualsiasi momento decidere di recedere dalla ricerca: la sua identità non sarà resa nota né il suo nome comparirà nelle eventuali pubblicazioni;

i pazienti che aderiscono firmando il consenso saranno controllati periodicamente da un neurologo per documentare l'evoluzione clinica della patologia;

il materiale donato non potrà essere trapiantato, né utilizzato per manipolazione genetica;

la Banca dovrà essere autonoma o affiliata ad una grande università o ospedale, dovrà essere dotata di strutture e personale sanitario — collaborazione tra neurologi, anatomopatologi, ricercatori di base e biologi — dovrà costituire uno statuto che ne regolamenti l'attività rigidamente e in ottemperanza alle norme di bioetica;

il prelievo potrà essere effettuato, soltanto dal personale della Banca in qualunque sede di decesso del donatore, sempre nel rispetto delle vigenti leggi;

la Banca potrà raccogliere anche cervelli di pazienti apparentemente sani e non affetti da malattie neurodegenerative per costituire una casistica di "controllo".

9/646/1. Guidi.

La Camera,

premesso che:

quando si parla di trapianti ci si riferisce generalmente alla donazione di organi da parte di persone in punto di morte, e ciò pone molti problemi di natura etica;

esiste anche la possibilità di trapiantare gli annessi embrionali per trapianti e autotrapianti, utilizzando materiali preziosi, prelevabile senza problemi e senza condizione e che generalmente viene inutilizzato per mancanza di conoscenze e di organizzazione;

la donazione degli annessi embrionali è un gesto volontario, gratuito, cui la madre può facilmente dare il consenso al momento della nascita;

il sangue del cordone ombelicale contiene cellule staminali identiche a quelle presenti nel midollo osseo, capace di generare globuli rossi, bianchi e piastrine;

il materiale placentare può essere utilizzato, se opportunamente conservato, in caso di ustioni;

il cordone ombelicale potrebbe essere utilizzato in sostituzione di vene ed arterie;

secondo recenti studi, il liquido amniotico sembrerebbe possedere proprietà antitumorali;

i vantaggi dell'utilizzazione del sangue del cordone ombelicale rispetto al midollo di un donatore non consanguineo è che questo non può mai essere totalmente

compatibile, mentre il cordone ombelicale, pur mantenendo una diversità, difficilmente innesca reazioni di rigetto provenendo da un feto/neonato che non ha ancora sviluppato completamente il proprio sistema immunitario;

arrivando a prelevare i cordoni ombelicali di tutti i nuovi nati si aumenterebbe moltissimo la possibilità di trovare le compatibilità e si ridurrebbero notevolmente i costi;

attualmente banche del cordone ombelicale sono presenti oltre che in Messico e negli Stati Uniti, a Dusseldorf e in Italia a Milano, presso il servizio trasfusionale e di immunologia dei trapianti dell'ospedale Maggiore;

sono attualmente operative in Italia sette banche regionali in cui sono conservate unità di sangue del cordone ombelicale;

impegna il Governo

a incentivare la ricerca e promuovere la nascita e lo sviluppo di una rete di banche di annessi embrionali, in particolare di sangue del cordone ombelicale, sul territorio nazionale, identificando almeno in ogni regione una struttura in grado di occuparsi del prelievo, della conservazione e dell'utilizzo a scopo di trapianto;

a costituire a livello nazionale un registro, già attivo fin dal 1978 in Messico e attualmente anche negli Stati Uniti, in modo che anche in Italia possa essere effettuata la ricerca di una donazione compatibile.

9/646/2. Valpiana, Saia.

La Camera,

premesso che nel testo unificato delle proposte di legge 646 e altre ad essa collegate, è passato il concetto, fortemente limitativo della consapevole e perciò libera espressione della volontà del cittadino italiano, circa il suo voler essere donatore o